

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 marzo 2003

(Causa C-125/03)

(2003/C 112/34)

Il 20 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania. Rappresentante: sig. Klaus Wiedner, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, poiché gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti conclusi dalle città di Lüdinghausen e di Olfen, nonché dai comuni di Nordkirchen, Senden e Ascheberg sono stati aggiudicati senza aver osservato le norme di pubblicazione contenute nell'art. 8, in combinato disposto con gli artt. 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva 92/50⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, e
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La convenuta ha ammesso le violazioni contestate e affermato di voler, in futuro, aggiudicare i servizi di smaltimento dei rifiuti conformemente alle disposizioni comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, tuttavia non ha intrapreso nessuna iniziativa per porre fine agli appalti in vigore fino al 31 dicembre 2003.

La stessa non ritiene neppure che una cessazione degli appalti sia impossibile in base al diritto tedesco. Essa si limita ad osservare che una cessazione anticipata degli appalti potrebbe originare diritti di risarcimento danni. D'altronde, proprio il fatto che i committenti debbano tenere conto anche di eventuali risarcimenti danni giova all'efficacia delle disposizioni comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti pubblici.

L'obbligo di porre fine a violazioni del diritto comunitario sull'aggiudicazione degli appalti pubblici anche tramite la cessazione di appalti già aggiudicati non può essere posto in discussione neanche dall'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665⁽²⁾, che riguarda il ricorso per possibili violazioni del diritto comunitario sull'aggiudicazione degli appalti pubblici. Un inadempimento può ritenersi concluso soltanto quando lo Stato membro ha sia riconosciuto l'illegalità dell'azione, sia fatto cessare completamente la violazione.

⁽¹⁾ GU L 209, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 395, pag. 33.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Trendsoft (Irl) Ltd., presentato il 21 marzo 2003

(Causa C-127/03)

(2003/C 112/35)

Il 21 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Flynn e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Trendsoft (Irl) Ltd.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di EUR 24 751,57 (ventiquattromilasettecentocinquantuno euro e cinquantesette centesimi) corrispondente a EUR 21 303,00 a titolo di importo dovuto e EUR 3 448,57 a titolo di interessi di mora al 31 marzo 2003, al tasso del 6,09 % fino al 31 dicembre 2002 e al tasso dell'8,09 % successivamente;
- condannare la convenuta a pagare EUR 4,72 (quattro euro e settantadue centesimi) al giorno a titolo di interessi dal 1º aprile 2003 fino alla data di completo pagamento del debito;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 16, n. 3, dell'allegato finanziario al contratto, la convenuta si era impegnata, nel caso in cui il contributo finanziario totale dovuto per il progetto fosse inferiore ai pagamenti effettuati per il progetto, a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione.

Nel suo estratto finale consolidato delle spese del 23 settembre 1999 la Commissione ha indicato che non avrebbe preso in considerazione alcune spese reclamate e ha chiarito perché queste non erano ammissibili. La convenuta ha accettato l'estratto finale delle spese consolidato della Commissione con fax del 5 aprile 2000. Essa non contesta il suo obbligo di rimborsare gli importi indebitamente pagati dalla Commissione ma ha omesso di soddisfare tale obbligo ed è pertanto venuta meno all'obbligo che ad essa deriva dal contratto.